

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il ricorrente afferma di essere stato segnalato in Centrale dei Rischi, a “sofferenza”, senza aver mai ricevuto il necessario preavviso di segnalazione. Sostiene che la comunicazione del 23 dicembre 2019, richiamata dalla banca in sede di riscontro al reclamo, non possa qualificarsi come preavviso poiché riferita esclusivamente a un semplice sconfinamento. Aggiunge, poi, che le successive raccomandate, inviate nel corso del 2020, non sarebbero mai state consegnate.

Il ricorrente ritiene, dunque, che la banca non abbia fornito alcuna prova dell'effettiva ricezione del preavviso, condizione essenziale per la legittimità della segnalazione. Secondo quanto esposto la segnalazione avrebbe prodotto danni sia patrimoniali — determinati dalle spese sostenute per la difesa e dall'impossibilità di accedere a finanziamenti — sia non patrimoniali, con effetti di ansia, stress e pregiudizio personale. Per tali motivi chiede la dichiarazione di illegittimità della segnalazione, la sua cancellazione o rettifica e il risarcimento del danno. L'intermediario replica affermando che il ricorso sarebbe infondato in quanto la segnalazione a sofferenza è da considerarsi pienamente legittima. In primo luogo, evidenzia che il ricorrente ha sempre indicato un determinato indirizzo di residenza sin dall'apertura del rapporto e senza mai richiederne la modifica. Tale indirizzo, peraltro, coincide con quello successivamente riportato anche nella procura rilasciata per il ricorso all'ABF. Sulla base di tale assunto, sostiene, quindi, di aver regolarmente inviato le varie comunicazioni, indicate in ordine cronologico: (i) raccomandata del 23 dicembre 2019 che segnalava la possibilità di successive segnalazioni in Centrale Rischi, ricevuta dal ricorrente; (ii) raccomandata del 31 gennaio 2020, contenente un ulteriore sollecito con avvertimento della possibile segnalazione, restituita al mittente

per compiuta giacenza; (iii) raccomandata del 13 agosto 2020, tornata al mittente con l'indicazione "sconosciuto"; (iv) raccomandata del 18 dicembre 2020, avente ad oggetto la segnalazione a sofferenza, restituita con dicitura "destinatario sconosciuto". Il fatto che alcune raccomandate non siano state ritirate, precisa l'intermediario, non può essere imputato alla banca. Per tali ragioni insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta l'illegittima iscrizione *ab origine* di una segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e ne chiede la cancellazione. L'esistenza della segnalazione in esame è pacifica. Dagli atti depositati pare chiaro che il cliente non contesti il presupposto sostanziale per l'iscrizione in CR, bensì la mancata notifica del preavviso di segnalazione. La questione in esame va risolta alla luce di quanto statuito dall'art. 125, comma 3, T.U.B., secondo cui *"I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina"*. Data la premessa normativa, dall'analisi della documentazione agli atti risulta chiaro che mentre le prime due comunicazioni inviate al ricorrente, quelle del 23.12.2019 e del 31.01.2020, devono ritenersi come recapitate, le ultime due, quelle del 13.07.2020 e del 18.12.2020, risultano non consegnate per destinatario sconosciuto. Allo stato è impossibile per l'Arbitro qualsiasi valutazione sulla tempestività o meno dei primi due avvisi recapitati, ossia quelli da considerarsi *-ex lege-* rientranti pienamente nella sfera di conoscibilità del ricorrente, in quanto non risulta allegata alcuna visura dalla quale possa ricavarsi la data di iscrizione della segnalazione in Centrale Rischi, indispensabile per valutare la correttezza o meno del comportamento dell'intermediario. Solo per completezza di analisi si aggiunge che secondo l'orientamento costante dell'Arbitro la mancata notifica del preavviso di segnalazione, in caso di iscrizione in Centrale Rischi, a differenza di quanto previsto per l'iscrizione in SIC, non è idonea a determinare la illegittimità della stessa, potendo la stessa costituire solo il presupposto di una richiesta risarcitoria. Quindi, anche qualora fosse stata provata la intempestività della segnalazione da parte dell'intermediario, questo Collegio, comunque, non avrebbe potuto riconoscere dignità alla richiesta risarcitoria formulata per carenza di prova; il ricorrente, infatti, non dimostra nulla circa i danni lamentati, limitandosi alla sola quantificazione degli stessi. Sul punto si rammenta che, ai fini dell'accoglimento della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante da segnalazione illegittima, i Collegi ritengono necessaria una specifica prova del pregiudizio lamentato. In particolare, secondo l'orientamento dei Collegi ABF il danno da mancato accesso al credito, ossia quello lamentato dal ricorrente, è un danno patrimoniale da perdita di chance. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che non è configurabile un danno "in re ipsa", né patrimoniale né non patrimoniale, essendo sempre necessaria la prova della perdita, anche quando tale prova possa essere desunta da presunzioni semplici o da fatti notori (Cass., sez. III, ord. 21 novembre 2017, n. 27557).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE